

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA

Con pronuncia del 26 novembre 2002 n.477, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Da ciò consegue, in via di sintesi, che per il soggetto che richiede la notificazione, la data di efficacia della notifica effettuata mediante il servizio postale coincide con la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine allo stesso imposto.

Per quanto riguarda il notificante, gli effetti della notificazione a mezzo posta sono, dunque, ricollegati al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge - la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - in quanto la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) risulta totalmente sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.

Come prima accennato la Corte ha precisato che resta comunque fermo il principio in base al quale, per il soggetto destinatario, la notifica produce effetti solo alla data di ricezione dell'atto, come attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza, da quello stesso momento, di qualsiasi termine impostogli. Tale consolidato principio non contrasta con quello soprarichiamato - ed oggetto della

pronuncia n.477/2002 - riguardante il soggetto che ha richiesto la notifica, posto che nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfeziona: per il notificante, alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale; per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.

Occorre, infatti, precisare che la pronuncia riguarda il momento in cui la notifica si considera perfezionata nei riguardi del richiedente: quindi, ad esempio, per ciò che concerne la decorrenza di eventuali termini di decadenza per notificare gli atti (come nel caso di quelli aventi rilevanza tributaria), la notifica per posta si intende eseguita nel momento in cui l'atto da notificare è stato "acquisito" dall'ufficiale giudiziario. Tale regola non può essere applicata al destinatario, nei cui confronti l'atto comincerà a produrre effetti nel momento in cui è stato da questi conosciuto, ovvero pervenuto presso la sua residenza o domicilio (o comunque, nel caso di notifica ad irreperibili, si sono verificate tutte le condizioni in atto previste perché si realizzi nei confronti di questi ultimi la conoscenza legale dell'atto).

I NUOVI PROSPETTI DI RILEVAZIONE TRIMESTRALE DEI FLUSSI DI CASSA

Con decreti 15 novembre 2002 (in s.o. n.218 alla G.U. 28 novembre 2002 n.279) sono stati determinati i nuovi schemi-tipo, ovvero individuate le voci economiche, del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali della gestione di cassa che gli enti locali devono inoltrare periodicamente alla Ragioneria provinciale dello Stato ai sensi della legge n.468/1978. La definizione dei nuovi schemi si è resa necessaria a seguito delle modifiche ed innovazioni introdotte dal D.M. 24 giugno 2002 al sistema di codifica dei bilanci degli enti locali.

Le più rilevanti modifiche concernono l'inserimento, nei prospetti, di due voci inerenti i prelievi ed i versamenti da/su conti bancari di deposito – che consente la rilevazione dei movimenti delle disponibilità liquide, non soggette alla tesoreria unica, tra il c/c di tesoreria e gli altri conti bancari – nonché la ristrutturazione della situazione delle disponibilità liquide, ora adeguata alla normativa sulla tesoreria unica. Il nuovo sistema di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa decorrerà

dall'esercizio 2003, ed in particolare dalla rilevazione dei flussi di cassa al prossimo 31 marzo.

I prospetti compilati devono essere sottoscritti dal Tesoriere e da questi inoltrati alle predette Ragionerie provinciali entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare per i risultati di cassa relativi allo stesso periodo, ed entro il 20 gennaio per quelli riferiti all'ultimo trimestre dell'anno (fatto salvo quanto sarà eventualmente disposto dalla Finanziaria 2003, attualmente in via di definizione), come specificato dalla circolare 15 novembre 2002 n.35, pubblicata assieme ai decreti nello stesso supplemento ordinario soprariocordato. Vale la pena ricordare che in caso di mancato o ritardato invio dei prospetti, o di loro compilazione in difformità a quanto prestabilito, l'ente è sanzionato con la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato ed il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilità speciali presso la tesoreria provinciale, mentre nei confronti dei Tesorieri inadempienti l'ente locale può procedere alla risoluzione del contratto in corso.

L'approfondimento su... ALCUNE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI ICI

La Commissione tributaria provinciale di Bari (sez.VI, sentenza 12 luglio – 20 settembre 2002, n.281), ha accolto un ricorso di un contribuente avverso un avviso di liquidazione ICI emesso per un'area fabbricabile mai dichiarata dallo stesso ricorrente. L'atto a quest'ultimo notificato, in effetti, è risultato essere soltanto la liquidazione dell'imposta dovuta, senza alcun accertamento della violazione commessa: l'avviso di liquidazione non è stato, cioè, preceduto da un apposito atto di accertamento con il quale l'ente avrebbe dovuto comunicare al contribuente la mancata dichiarazione del cespite di sua proprietà ai fini ICI. L'errata qualificazione giuridica dell'atto (di liquidazione anziché di accertamento) è stata quindi ritenuto motivo valido e sufficiente per dichiarare il suo annullamento.

Il Consiglio di Stato (sez. V, 4 luglio 2002, n.3677) si è invece recentemente interessato alle mansioni ed agli incarichi conferiti ai dipendenti comunali nell'ambito della fiscalità locale. Con pronuncia dal carattere innovativo - e che può suscitare qualche perplessità tenuto conto delle differenziate tipologie di strutture e dotazioni

organiche dei Comuni - è stato infatti ritenuto che, in linea di massima, l'incarico di responsabile dell'ufficio comunale che gestisce l'ICI debba essere attribuito ad un dirigente, spettando ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, come stabilito dall'art.107, c.2, del D.Lgs. n.267/2000. Tuttavia - come precisato dallo stesso Consiglio di Stato - in via eccezionale, ovvero in mancanza di altri dirigenti (come nel caso di enti di piccole e/o piccolissime dimensioni), tale incarico può essere conferito anche al responsabile dell'Ufficio tributi.

- CANONE DEPURAZIONE

Dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 13 giugno 2002 n.8444) è giunta autorevole conferma circa la competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie in materia di canone di depurazione applicato secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art.24 del D.Lgs. n.258/2000. Si ricorda che soltanto da tale data, infatti, ha avuto efficacia l'art.31 della legge Finanziaria 1999, che ha qualificato il corrispettivo del servizio di depurazione come quota della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge n.36/1994; per la previgente normativa, invece, il canone integrava un vero e proprio tributo comunale. Da ciò consegue che la domanda che ha per oggetto la non debenza del canone applicato per un periodo assoggettato alla vecchia normativa, è di competenza delle Commissioni tributarie ex art.2, D.Lgs. n.546/1992.

Con i migliori saluti.

Novembre 2002